QUINTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

concernente le disposizioni relative all'ora legale

(89/47/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la quarta direttiva 88/14/CEE, del 22 dicembre 1987, concernente le disposizioni relative all'ora legale (4) ha introdotto in tutta la Comunità una data e un'ora comuni per l'inizio del periodo dell'ora legale per il 1989 e due date diverse per quanto riguarda la fine di detto periodo nel medesimo anno, una per tutti gli Stati membri meno l'Irlanda e il Regno Unito e l'altra per l'Irlanda e il Regno Unito;

considerando che l'articolo 5 della quarta direttiva prevede che il Consiglio adotterà, anteriormente al 1° gennaio 1989, su proposta della Commissione, il regime applicabile a decorrere dal 1990;

considerando che è opportuno procedere periodicamente al riesame del periodo dell'ora legale e quindi prevedere a tal fine un regime che abbracci gli anni 1990, 1991, 1992;

considerando che è opportuno fissare una data e un'ora comuni per l'inizio e la fine del periodo dell'ora legale di tali anni nell'intera Comunità;

considerando che, per motivi di ordine geografico, è opportuno tuttavia dare all'Irlanda e al Regno Unito la possibilità di fissare, per questi tre anni o per uno solo dei tre anni suddetti, una data finale diversa da quella prevista per gli altri Stati membri;

considerando che per motivi di ordine geografico è opportuno che le disposizioni comuni relative all'ora legale non si applichino ai territori d'oltremare degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per « Periodo dell'ora legale » il periodo dell'anno durante il quale l'ora è anticipata di 60 minuti rispetto all'ora del resto dell'anno.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché in ciascuno Stato membro il periodo dell'ora legale per gli anni 1990, 1991 e 1992 abbia inizio alle ore 1.00 del mattino, ora universale (UT), dell'ultima domenica di marzo, ossia:

— nel 1990: il 25 marzo,

— nel 1991: il 31 marzo,

— nel 1992: il 29 marzo.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il periodo dell'ora legale per gli anni 1990, 1991 e 1992 cessi alle ore 1.00 del mattino, ora universale (UT), dell'ultima domenica di settembre e precisamente:

— nel 1990: il 30 settembre,

— nel 1991: il 29 settembre,

— nel 1992: il 27 settembre.

2. L'Irlanda e il Regno Unito possono tuttavia prendere le misure necessarie affinché il periodo dell'ora legale per gli anni 1990, 1991 e 1992 cessi alle ore 1.00 del mattino, ora universale (UT), della quarta domenica di ottobre e precisamente:

— nel 1990: il 28 ottobre,

— nel 1991: il 27 ottobre,

— nel 1992: il 25 ottobre.

3. Nel caso in cui l'Irlanda e il Regno Unito decidano anteriormente al 1992 di allineare la fine del loro periodo dell'ora legale alle date previste al paragrafo 1, essi ne daranno notifica alla Commissione, che a sua volta ne informerà gli altri Stati membri.

Articolo 4

Anteriormente al 1° gennaio 1992, il Consiglio adotterà, su proposta della Commissione, il regime applicabile a decorrere dal 1993.

Articolo 5

La presente direttiva non si applica ai territori d'oltremare degli Stati membri.

(1) GU n. C 201 del 2. 8. 1988, pag. 5.
(2) GU n. C 290 del 14. 11. 1988, pag. 178 e decisione del 16 dicembre 1988 (non ancora pubblicata nella GU).
(3) GU n. C 337 del 31. 12. 1988.
(4) GU n. L 6 del 9. 1. 1988, pag. 38.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
V. PAPANDREOU